

TRIBUNALE ROMA
26 NOVEMBRE 1985

PRESIDENTE: MALERBA
ESTENSORE: FRISANI
IMPUTATI: RAVELLI, SCALFARI

Ingiuria e diffamazione • Stampa
• Cronaca di procedimento civile
• Deposizione di testimone •
Fonte qualificata • Non è tale.

Non costituisce esercizio del diritto di cronaca giudiziaria riferire la deposizione, in un procedimento civile, di un testimone lesiva dell'altrui reputazione e di cui non sia stata provata la verità.

A seguito di querela sporta da Ravone Giosuè, si procedeva nei confronti degli attuali imputati con rito direttissimo per i reati indicati in epigrafe. Espletata l'istruttoria dibattimentale, all'odierna udienza la parte civile, il P.M. e la difesa concludevano come in atti.

Osserva il Tribunale che il contenuto dell'articolo incriminato è indubbiamente diffamatorio. In esso si parla, in-

fatti, con riferimento al querelante, di « chiamate di correo », di meccanismo di « tangenti » del 7-10% da pagare a funzionari di banche per ottenere prestiti, di « truffa » allorché si precisa che le aperture di credito riguardavano talvolta attività industriali insignificanti o addirittura « fasulle ». In sostanza quindi (e questo è il senso dell'articolo) il Ravone avrebbe percepito cospicue tangenti, nelle misure sopra indicate, allo scopo di erogare prestiti, nella sua qualità di funzionario della Banca di San Paolo a favore di attività industriali inesistenti.

È chiaro, pertanto, che tali affermazioni sono lesive della reputazione del querelante. Si tratta, quindi, soltanto di accertare se le stesse siano corrispondenti a verità.

Orbene, osserva il Tribunale che gli imputati non hanno fornito alcuna prova circa la veridicità di quanto riportato nell'articolo. Ed infatti le affermazioni di cui si duole il querelante costituiscono il contenuto di una deposizione resa da Gino Bianchini dinanzi al Tribunale fallimentare di una città della Virginia.

Non si possono, quindi, ritenere vere le notizie pubblicate per il solo fatto che esse siano state apprese attraverso la deposizione di una persona dinanzi ad una qualsiasi autorità giudiziaria.

Ne può invocarsi da parte del giornalista il legittimo esercizio del diritto di cronaca per avere riportato, senza farle proprie, affermazioni rese da altri. Ciò perché anche in tal caso il carattere diffamatorio dello scritto esplica ugualmente la sua efficacia in quanto ben difficilmente il lettore è in grado di rendersi conto che quanto viene riferito nell'articolo di stampa non necessariamente risponde al vero e che spetta proprio ad esso lettore di valutare l'attendibilità di quanto affermato da chi ha reso le dichiarazioni. In sostanza, riportando la deposizione di un teste o di un imputato si ottiene ugualmente l'effetto diffamatorio nei confronti di una persona che può, invece, risultare del tutto estranea ai fatti addebitatigli. La situazione è analoga a quella riguardante le interviste: non è lecito divulgare sulla stampa una notizia appresa da un intervistato senza verificare l'attendibilità della notizia stessa. Si potrebbe obiettare che, nel caso in esame, si tratta di cronaca giudiziaria e che, come è lecito pubblicare la notizia di un avvenuto arresto, sarebbe altrettanto lecito pubblicare le dichiarazioni di un teste o di un imputato. Orbene, va osservato in primo luogo che nella fattispecie il querelante non risulta imputato in un procedimento penale. qualora ciò fosse stato, la dichiarazione accusatoria di un teste nel procedimento a suo carico avrebbe avuto una valenza ben diversa in quanto il querelante, proprio perché seduto sul banco degli imputati, non sarebbe stato più suscettibile di subire una lesione di reputazione essendo la sua figura già compromessa. Nel caso di specie, invece, il querelante ha visto indubbiamente lesa la sua reputazione dell'articolo in questione. Si osserva, peraltro, che l'articolo incriminato esordisce con il titolo « ecco i nomi dei corrotti » che, per come è collocato, anche se virgolettato, è difficile attribuire al Bianchini; ed infatti tale frase non risulta dal testo della deposizione dello stesso Bianchini prodotta in dibattimento. Essa è, pertanto, da attribuirsi al giornalista.

Si ritiene, dunque, che sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi per considerare concretizzati i reati contestati agli imputati.

Avuto riguardo agli elementi tutti di cui all'art. 133 cod. pen. possono essere

concesse ad entrambi le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. Stimasi equo determinare la pena per il Ravelli in L. 600.000 di multa e per lo Scalfari in L. 400.000 di multa (p.b. per Ravelli L. 900.000 — $1/3 = 600.000$ e per Scalfari L. 600.000 — $1/3 = 400.000$).

Seguono le pene accessorie e le disposizioni civili.

P.Q.M. — Visti gli artt. 483, 488, 489 cod. proc. pen. dichiara Ravelli Fabrizio e Scalfari Eugenio colpevoli dei reati loro ascritti e concesse ad entrambi le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, condanna il Ravelli alla pena di L. 600.000 di multa e lo Scalfari alla pena di L. 400.000 di multa; entrambi in solido al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore della costituita parte civile. Ordina la pubblicazione della sentenza per estratto e per una volta su « La Repubblica ». Condanna gli imputati in solido al risarcimento delle spese di costituzione e assistenza di parte civile liquidate in L. 700.000 comprensive di onorari. Assegna alla parte civile, a titolo di ripara-zione pecuniaria, la somma di L. 5.000.000.